

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

14.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTTI LEONILDE

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente (765);	
BARDOTTI: Conferimento delle qualifiche iniziali dei ruoli dirigenziali dell'amministrazione scolastica centrale e periferica (1542)	67
PRESIDENTE	67, 69, 77, 79, 81, 84, 85, 86
BATTAGLIA	81, 85
CARUSO ANTONIO	69, 81, 84
DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	69
	78, 84, 85
IANNIELLO	72, 80, 84, 85
LABRIOLA	74, 80, 83
NUCCI	76
VERNOLA	75, 83
VINCENZI, <i>Relatore</i>	69, 77
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	86

La seduta comincia alle 9,40.

NESPOLO CARLA FEDERICA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente (765) e della proposta di legge Bardotti: Conferimento delle qualifiche iniziali dei ruoli dirigenziali dell'amministrazione scolastica centrale e periferica (1542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente »; e della proposta di legge di

iniziativa del deputato Bardotti: « Conferimento delle qualifiche iniziali dei ruoli dirigenziali dell'amministrazione scolastica centrale e periferica ».

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di riferire sui lavori svoltisi in seno al Comitato ristretto.

VINCENZI, *Relatore*. Credo di dover sinteticamente riassumere i precedenti del provvedimento in discussione, anche se essi sono noti a tutti i colleghi e soprattutto a coloro che hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto. Si tratta di un disegno di legge che indica norme transitorie per la copertura di posti di primo dirigente, copertura che sarebbe dovuta avvenire, in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, attraverso un concorso, un corso ed un esame finale. Non avendo, però, il Governo provveduto all'attuazione di tali corsi, i posti in questione sono rimasti scoperti e, nella situazione che si è venuta a creare, il Governo stesso si è trovato costretto a presentare al Parlamento, nel 1976, un provvedimento — che non deve essere inteso quale sanatoria — concernente « norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente » « eliminando » i corsi di quattordici mesi; questo anche in considerazione del fatto che, procedendo con il sistema dei corsi, sarebbe rimasta sguarnita la pubblica amministrazione.

La nostra Commissione ha affidato il compito di esaminare il testo governativo ad un Comitato ristretto che si è più volte riunito ed ha anche preso contatto, come gli era stato raccomandato, con i dirigenti sindacali. Da ultimo tale Comitato ha elaborato una proposta, consistente in un testo interamente sostitutivo, che mi permetterò di commentare molto sommariamente nella speranza che possa riscuotere l'adesione della Commissione.

In definitiva, si propone di sopprimere il concorso per esami previsto dal testo originario del Governo, e la ragione di tale eliminazione, chiamiamola così, anche sofferta, va ricercata nel fatto che l'esplorazione di un concorso del genere deter-

minerebbe ulteriori rallentamenti, quindi ulteriori gravi ritardi, e, soprattutto, non soddisferebbe le richieste legittime delle numerose categorie interessate al provvedimento. Ritenevamo e riteniamo che il concorso per esami rappresenti un ottimo strumento di selezione, ma non che esso sia l'unico quando, come avviene in questo caso, si fa ricorso al merito comparativo, che permette di tenere conto, nella selezione, sia della anzianità sia dei meriti valutati dai consigli di amministrazione sulla base dei documenti in loro possesso. Il provvedimento, così come proposto, avrebbe il duplice vantaggio di consentire una veloce copertura dei posti vacanti ed anche di consentire una selezione sulla base delle effettive esperienze e capacità dimostrate dagli interessati.

La critica a tale proposta può essere facile, dal momento che si accantona un sistema che tornerà ad essere usato per il conferimento delle qualifiche a partire dal 1° gennaio 1978; dall'altra parte, nelle condizioni in cui ci troviamo, un provvedimento perfetto non è possibile in quanto non siamo in condizione di operare come vorremmo. Ho detto che quanto disposto da tale provvedimento avrà valore per tutto il 1977 dal momento che, pur essendo stato presentato nel 1976, il disegno di legge n. 765 ha subito una serie di ritardi che rendono necessaria la copertura dei posti per gli anni 1975, 1976 e 1977.

La proposta sottoposta alla vostra attenzione parla di posti complessivamente stabiliti fino al 31 dicembre 1977 per evitare — criterio che è stato adottato dal Comitato ristretto — che si svolgano concorsi distinti per anno, in quanto si potrebbe incorrere in una violazione di carattere costituzionale perché, pur avendo maturato il diritto in tempi successivi, al momento dell'approvazione della legge gli aventi diritto devono poter concorrere a tutti i posti. Si usa il termine « complessivamente » nell'intento di mettere a disposizione degli aspiranti non solo il 50 per cento dei posti, ma anche, per il 50 per cento riservato ad altre categorie, quei posti che non venissero occupati.

Tuttavia è stato osservato che il disegno di legge originario prevedeva una dizione, ora eliminata, che proporrei di reinserire: « La riserva dei posti indicata dal precedente comma è ridotta sino alla concorrenza del numero di unità effettivamente esistenti nel ruolo ad esaurimento, ove tale numero sia inferiore a quello della riserva stessa » (articolo 1, secondo comma).

Quindi è meglio reinserire questo comma perché così è chiaro che anche i posti eventualmente non coperti eppure riservati sono, fino al 31 dicembre 1977, disponibili.

Il terzo comma è stato aggiunto per il timore che i consigli di amministrazione, che si riuniscono due o tre volte all'anno, possano ritardare questi scrutini e quindi anche la nomina ed il conferimento dei posti. Si tratta di un perfezionamento di natura tecnica che non modifica la sostanza del provvedimento, stabilendo soltanto che, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge, il consiglio di amministrazione dovrà essere convocato.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 1 del disegno di legge vengono sostituiti dal quarto e quinto comma del testo elaborato dal Comitato ristretto.

L'articolo 2, che riguarda i posti da conferirsi ai direttori dei servizi ispettivi della ragioneria generale dello Stato, è stato rielaborato dal Comitato ristretto e, trattandosi di un tipo di concorso speciale, riservato a categorie speciali, si ritiene che possa essere immutato il procedimento per il conferimento di questi posti di ispettore.

L'attesa per questo provvedimento è grande, e confido che questa mattina, seppure modificato, esso possa essere approvato dopo il lungo ed esauriente esame compiuto dalla Commissione e dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che, in data 26 giugno, è pervenuto alla Presidenza il seguente telegramma:

« Ispettori generali et direttori divisione esaurimento protestano contro emenda-

mento disegno di legge 765 in discussione prima Commissione Camera mercoledì prossimo che li escluderebbe da conferimento posti accantonati primo dirigente ammettendo scrutini solo direttori divisione aggiunti che seguono in ruolo con minore anzianità stop Detto emendamento viola diritti acquisiti stop Soluzione più giusta sarebbe conferire tutti posti disponibili metà merito comparativo et altra metà merito assoluto scrutinando nell'ordine ispettori generali direttori divisione esaurimento poi direttori aggiunti divisione - Gruppo ispettori generali direttori divisione finanze ».

DEL RIO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Desidero ringraziare l'onorevole Vincenzi per la sua ampia relazione, nella quale ci ha illustrato il proficuo lavoro del Comitato ristretto, ai cui componenti estendo il ringraziamento del Governo per aver collaborato alla stesura del nuovo testo del provvedimento.

Spero che esso possa essere approvato in questa seduta della Commissione, perché si tratta di un provvedimento che permetterà di risolvere problemi annosi.

Per quanto riguarda il merito, mi associo alle considerazioni svolte dal relatore Vincenzi.

CARUSO ANTONIO. Abbiamo partecipato alle riunioni del Comitato ristretto, ma desidero precisare, a nome del gruppo comunista, che ci dissociamo dal testo che, in quella sede, è stato elaborato.

Noi non ci sentiamo di approvare questa proposta per le ragioni che io stesso ho già avuto occasione di esprimere altre volte, e che ancora oggi ripeto. Perché si comprenda meglio la nostra posizione, desidero leggere una parte dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748: infatti confrontando questo testo con quello sottoposto oggi al nostro esame emerge il notevole divario esistente. A proposito della nomina a primo dirigente, recita dunque tale articolo: « La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di for-

mazione dirigenziale con esami finali, al quale sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, che alla data di inizio del corso stesso abbiano compiuto cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere, o equiparata.

L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione nella qualifica di primo dirigente, aumentati del cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso per titoli di servizio. Al concorso per titoli saranno ammessi, seguendo l'ordine di ruolo a cominciare dalla qualifica più elevata:

nel limite di quattro volte i posti da conferire, gli impiegati di cui al primo comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo" e per almeno due volte siano stati qualificati "eccezionale";

nel limite di due volte i posti da conferire gli impiegati di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbiano conseguito giudizi complessivi non inferiori a "distinto".

Il concorso per titoli è indetto annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il bando indica il termine di presentazione della domanda di ammissione, il numero dei posti da conferire per ciascun ruolo e la data di inizio del corso di formazione dirigenziale ».

Come si vede, era prevista una duplice selezione per tale corso, che doveva poi avere la durata di 14 mesi; tutto ciò dimostra che la figura del dirigente, che emerge da questo testo, è diversa da quella tradizionale dei membri del direttivo dello Stato. Con il provvedimento di legge, elaborato dalla maggioranza del Comitato ristretto, ripristiniamo, invece, la normativa precedente al citato decreto n. 748, che prevedeva il passaggio alla qualifica di capo divisione mediante questo concorso interno per merito compa-

rativo. Ci troviamo quindi, in pratica, di fronte ad un'abrogazione delle norme del decreto n. 748, sia pure limitatamente al triennio.

Ma gli effetti della decisione che la maggioranza della Commissione si accinge a prendere sono del tutto negativi, perché il provvedimento di legge non esaurisce la sua efficacia con l'approvazione, come se si trattasse di chiudere una partita che non debba essere più riaperta, per cui il provvedimento stesso potrebbe considerarsi come il minor male possibile. Infatti, il testo in esame non rappresenta una sanatoria di casi pregressi che occorra prendere in considerazione per evitare che nell'amministrazione continuino a permanere determinate situazioni. Gli effetti di un provvedimento del genere sono destinati a durare nel tempo, in quanto dai primi dirigenti verranno poi tratti i dirigenti superiori e quelli generali. Ora, il numero dei posti da conferire nel triennio è di 771, e sommando questi alla riserva dei posti precedente, si giunge ad un totale di 1.500 persone reclutate nella dirigenza con tale sistema. E se il numero complessivo dei dirigenti è inferiore a 7.500, ciò significa che quasi il 20 per cento dei nuovi dirigenti verranno reclutati in questo modo.

Rischia pertanto di essere scarsamente persuasivo il discorso fatto dal relatore, che, cioè, il provvedimento di legge va approvato perché vi è una certa situazione nell'amministrazione statale, e dobbiamo sanarla: infatti, gli effetti di questa normativa saranno ancora una volta nefasti per la stessa amministrazione, perché noi rischiamo, in tal modo, di non innovarla e di non renderla più efficace.

Si dice anche che occorre ricorrere ad un sistema del genere perché il Governo non ha predisposto per tempo i corsi di formazione: ma questo rappresenta, semmai, un'ulteriore censura, perché, a fronte di un decreto del Presidente della Repubblica del 1972, il Governo ha pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il regolamento relativo alla disciplina d'insegnamento e agli esami per i corsi di formazione dirigenziale soltanto nel 1977!

Bisogna, piuttosto, che ci rendiamo conto del significato del presente provvedimento di legge, che è profondamente negativo, perché rischia di venir vanificato quel tanto di buono che è contenuto nel citato decreto presidenziale n. 748, mentre certi effetti del medesimo vengono ad essere prolungati nel tempo. Infatti, non vi è dubbio che gli effetti di tale decreto erano già a « tempo lungo », per la situazione transitoria che si era venuta a determinare al momento della sua approvazione; ma ora essi rischiano di divenire a tempo lunghissimo, per cui il decreto stesso — tanto decantato dalla maggioranza, ma da noi combattuto — finirà col non avere alcun senso.

Noi avevamo almeno suggerito, e su ciò insistiamo oggi, di recuperare almeno un aspetto positivo dell'originario disegno di legge: avevamo infatti preannunciato nella precedente seduta alcuni emendamenti concernenti la concreta istituzione dei ruoli unici dei dirigenti dell'amministrazione statale.

Riconosciamo, certo, che vi sono situazioni personali che meritano attenzione, perché alcuni funzionari aspettano da anni i corsi di formazione dirigenziale, e nessuna ragione valida il Governo ci ha comunicato sul perché ciò non sia stato fatto (esiste forse una ragione formale, la mancanza del relativo regolamento, ma non credo che il Governo possa accampare come giustificazione questo, che è semmai un motivo di ulteriore critica). Pertanto, le posizioni dei singoli che attendono, come si suol dire, di « far carriera », sono senz'altro meritevoli di attenzione: in questo senso, non facciamo un'opposizione tale da impedire il normale *iter* del provvedimento di legge. A parte le difficilissime posizioni personali, vi sono poi dei posti scoperti in alcune amministrazioni per numerose unità, che devono essere occupati.

Tutto ciò, comunque, non può giustificare il nostro voto favorevole al presente provvedimento di legge, che significherebbe adesione ad un'impostazione largamente censurabile. Forse questo voto potrebbe esserci ad una sola condizione: che la

maggioranza, cioè, accettasse i nostri emendamenti relativi alla formazione del ruolo unico del personale dirigente dello Stato. E si tratta di una pretesa non certo strana, perché già l'articolo 7 di una legge nazionale, la legge 22 luglio 1975, n. 382, contiene tale disposizione. Esso infatti recita: « I ruoli dei dirigenti risultanti dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione dei ruoli dei dirigenti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, della difesa, della Ragioneria generale dello Stato, delle aziende autonome speciali e dell'Istituto superiore di sanità, sono unificati, ferme restando le qualifiche previste dal predetto decreto, in ruoli unici, distinti soltanto, secondo qualifiche tecniche e professionali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Al Governo poi, con quest'articolo, era stata conferita una delega d'attuazione, ma non una vera e propria delega, perché le disposizioni relative all'unificazione erano dettate da questa normativa ed il Governo doveva emanare soltanto i provvedimenti di attuazione. Ma il Governo si è guardato bene dal fare ciò e non ce ne ha neanche spiegato le ragioni.

Noi ci limitiamo a ripresentare il testo, questa volta cercando di prevedere eventuali inadempienze governative. La nostra proposta è quella di unificare i ruoli. Mentre prima, nella legge n. 332, ci si limitava ad un solo articolo, è chiaro che ora vi sono anche disposizioni di carattere organizzativo; comunque la proposta principale rimane quella della costituzione del ruolo unico dei dirigenti, secondo la logica della gestione moderna degli apparati.

Sono questi i motivi per cui, signor Presidente, annuncio che la nostra posizione non è certamente di adesione ad un sistema che ha già provocato danni gravissimi all'amministrazione e che sembra voler proseguire in tale direzione. Diciamo anche con chiarezza che questo metodo non deve recare danno alle posizioni dei singoli dipendenti, che aspettano da anni di poter partecipare al cor-

so di formazione e che sono stati impossibilitati a ciò proprio dall'inadempienza del Governo. In conclusione, il nostro voto non è di disinteresse ma di critica e di censura per il modo in cui la cosa è stata condotta ed anche di comprensione per le posizioni personali dei singoli funzionari.

Tale nostra posizione potrebbe cambiare in relazione alla posizione della Commissione sui nostri emendamenti.

IANNIELLO. In una precedente seduta ho avuto modo di esprimere alcune osservazioni sul testo originario presentato dal Governo alle quali, per le implicazioni ancora valide sul nuovo testo, faccio completo riferimento. Quanto alla stesura proposta dal relatore a nome del Comitato, desidero osservare che, pur riconoscendo la necessità di colmare — con norme transitorie — un vuoto determinato dalla mancata attivazione dei corsi di formazione dirigenziale, che ha reso impossibile dare concreta attuazione all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non può considerarsi praticabile la soluzione indicata per le considerazioni che adesso farò.

Lo scrutinio per merito comparativo non appare affatto metodo idoneo all'accertamento dei requisiti di preparazione, di capacità e di attitudine per il disimpegno di funzioni dirigenziali, né offre sufficienti garanzie sull'obiettività della selezione. Il decreto n. 748 già citato ha inteso introdurre, come abbiamo ascoltato poco fa, un meccanismo nuovo tendente soprattutto ad esaltare la professionalità di questa parte del pubblico impiego, che è estremamente responsabile dell'attività della pubblica amministrazione, e non mi pare proprio che il ripristino del vecchio meccanismo possa risolvere il problema; tuttavia, mi rendo conto che siamo di fronte ad una carenza di personale della quale ciascun ufficio risente, per cui si rende necessaria per lo meno una soluzione transitoria. E questo il motivo per cui non ho difficoltà ad aderire alle iniziative del rela-

tore e del Governo che a tale fine mirano, purché si salvi il principio innovatore contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Lo scrutinio per merito comparativo non appare il più idoneo; d'altra parte, l'amministrazione ha urgenza di colmare il vuoto venutosi a creare ed il Governo — forse l'onorevole Caruso non lo ricordava — ha spiegato le ragioni per cui i corsi non sono stati svolti: oltre al ritardo con cui è intervenuto il regolamento di attuazione del decreto presidenziale n. 748, c'è da considerare che l'allontanamento per quattordici mesi dei funzionari che avrebbero dovuto partecipare ai corsi avrebbe provocato un vuoto tale da non poter garantire l'efficienza dell'amministrazione stessa.

Da qui nasce la mia originaria proposta di emendamento, in base alla quale sottolineo l'opportunità di mantenere il principio del corso, anche se questo potrebbe essere ridotto da quattordici a tre mesi: praticamente lo stesso periodo di tempo che il personale deve utilizzare per partecipare ai corsi e concorsi proposti dal vecchio testo governativo.

Oltre a porsi come un rimedio peggiore del male, rispetto al disegno di legge governativo per ciò che attiene al metodo di selezione, la soluzione proposta creerebbe inconvenienti notevoli e gravissime sperequazioni; essa infatti, in primo luogo, confondendo in un unico contingente tutte le vacanze dal 1975 al 1977, lede l'interesse di coloro che hanno maturato il diritto a partecipare in periodi diversi ai corsi, per cui avrebbero avuto, quanto meno, una quantità minore di concorrenti. Si verifica, invece, quella che abbiamo definito « ammucchiata », e che da un punto di vista costituzionale lascia molto perplessi, in quanto accorpa le vacanze determinatesi in tre anni e che avrebbero dovuto essere coperte da tre diverse fasce di dipendenti che avessero maturato i requisiti per la partecipazione al concorso.

Va anche detto che la soluzione proposta, allargando in maniera rilevante l'area dei partecipanti (sarebbero ammessi

tutti i direttori di sezione con almeno cinque anni di anzianità), appesantisce notevolmente il procedimento e danneggia i funzionari più anziani; inoltre, non prevedendo l'istituzione del ruolo unico, favorisce le amministrazioni con più ampie dotazioni di organico dirigenziale, prescindendo da un approfondimento sulle effettive esigenze di ciascuna amministrazione, e non tiene conto, tra l'altro, della massiccia perdita di competenze di alcuni ministeri conseguente al decentramento verificatosi in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382. Tali amministrazioni manterrebbero e integrerebbero i loro organici dirigenziali, fissati nel 1972 in presenza di esigenze diverse dalle attuali. Ciò renderebbe sempre più difficile e impraticabile la mobilità ancora per molto tempo.

Da ultimo, sempre con la soluzione proposta, si creerebbero situazioni assurde e sperequanti tra funzionari di diverse amministrazioni o di ruoli diversi della stessa amministrazione: in amministrazioni o ruoli con molti posti vacanti e pochi aventi diritto, risulterebbero promossi direttori di sezione con il minimo di anzianità richiesta o addirittura non si coprirebbero i posti per carenza di partecipanti. In altre amministrazioni, con pochi posti disponibili e molti aventi diritto, resterebbero esclusi dalla promozione funzionari anziani, esperti e di qualifica elevata (ispettori generali, direttori di divisione del ruolo ad esaurimento, direttori aggiunti di divisione).

Appare, peraltro, necessario far presente che l'accordo Governo-sindacati sul nuovo ordinamento del personale statale, la cui decorrenza è fissata dal 1° gennaio 1978, comporta, tra l'altro, l'istituzione di ruoli unici per tutto il personale statale e di un unico organo di gestione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la soppressione delle direzioni generali del personale dei vari ministeri.

Di conseguenza da una parte occorre raccordare la disciplina della dirigenza statale col nuovo ordinamento del personale, non essendo ipotizzabile che una ri-

forma ordinamentale di tale portata possa investire solo una parte del personale; dall'altra, è necessario che la sede di contrattazione e l'organo di gestione siano comuni per dare un senso concreto di riforma a tutta l'operazione.

È necessario pertanto non perdere questa occasione per l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti, già previsto dall'articolo 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, utilizzando intanto i posti vacanti in tutti i ministeri, escluse le aziende autonome. Tale ruolo unico — in merito al quale ho presentato un emendamento, seppure diverso rispetto a quello dell'onorevole Caruso — articolato per specializzazioni, consentirebbe una migliore utilizzazione dei nuovi dirigenti: ridefinendo i contingenti in relazione alle effettive esigenze delle varie amministrazioni, creerebbe le condizioni per la ripresa di settori finora trascurati e si presenterebbe come un fatto di giustizia all'interno del settore, ponendo tutti i funzionari direttivi in condizioni di reale parità ed evitando nuove sperequazioni.

L'accesso alle varie specializzazioni potrebbe giustificare — transitoriamente e fino all'attuazione dei corsi di formazione — modalità di accesso agili e sollecite, sufficientemente affidabili, capaci di offrire condizioni di parità per tutti i dipendenti a prescindere dall'amministrazione e dal ruolo di appartenenza. Inoltre, permetterebbe di ovviare ad alcune delle inefficienze e delle ingiustizie che si potrebbero involontariamente creare approvando il provvedimento che è oggi al nostro esame.

Pertanto, non si può che ribadire sostanzialmente quanto ho già avuto modo di affermare, ed in particolare l'opportunità di far luogo all'istituzione del ruolo unico dei dirigenti, articolato per specializzazioni, utilizzando le centinaia di posti attualmente disponibili, prevedendo la possibilità di rideterminare i contingenti con decreto del Presidente del Consiglio, emesso a seguito di una contrattazione con le organizzazioni sindacali, in relazione alle effettive esigenze delle singole amministrazioni e con criteri strettamente funzionali. In base a queste considerazio-

ni, preannuncio la presentazione dell'emendamento che ho già avuto modo di illustrare.

Desidero inoltre chiedere al Governo un formale impegno a far sì che, già dal prossimo anno, siano attivati i corsi di formazione dirigenziale come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Eventuali modifiche rispetto al sistema previsto ed alla durata dei corsi potranno essere eventualmente introdotte — sulla base dell'esperienza — attraverso un preventivo confronto tra Governo e organizzazioni sindacali.

Qualora questi corsi non avessero luogo, ci troveremmo di fronte alla difficoltà, per la pubblica amministrazione, di non poter distogliere per quattordici mesi un cospicuo numero di dirigenti, per non compromettere la sua stessa efficienza.

Per quanto riguarda la proposta di superare la fase transitoria, i corsi di quattordici mesi ed il concorso originariamente proposto, mettendo da parte anche il corso trimestrale, ritiro i relativi emendamenti. Comprendo le motivazioni che sono alla base della nuova formulazione del testo che ci ha illustrato poc'anzi il relatore ma, pur comprendendole, non le ritengo giustificanti. Pertanto, a titolo personale, mi asterrò dalla votazione di questa parte del provvedimento.

LABRIOLA. Ferme restando le considerazioni di carattere generale che ho già avuto modo di illustrare, vorrei aggiungere — in considerazione di un certo allarme diffuso in vari ambienti, che riteniamo di poter condividere — una richiesta al Governo perché, in sede di replica, assuma l'impegno di tornare prima delle ferie estive dinanzi a questa Commissione per svolgere una relazione sullo stato nel quale si trova la scuola superiore per la pubblica amministrazione. Si tratta, infatti, di una questione strettamente legata al provvedimento al nostro esame.

Avanzo questa richiesta a nome del gruppo socialista: all'esito della quale è condizionata l'eventuale presentazione di

una risoluzione per vincolare il Governo in tal senso.

L'esigenza di un impegno del Governo ha motivazioni di carattere organizzativo. Abbiamo il fondato sospetto che la scuola versi in condizioni discutibili sul piano della qualificazione professionale e dell'attività didattica; siamo anche venuti a conoscenza di determinati fatti avvenuti nella gestione di questa scuola.

Sarebbe opportuno avere una maggiore informazione anche per quanto riguarda la cosiddetta « legge sulla dirigenza ». Ma in proposito non avanzo un'analoga richiesta perché attendiamo notizie sullo stato di attuazione della legge nella replica del Governo.

Non sappiamo se il Governo e la maggioranza accetteranno la proposta avanzata dall'onorevole Caruso, a nome del gruppo comunista, e dall'onorevole Ianniello, sulla costituzione del ruolo unico; si tratta di una proposta che condividiamo, ma non sappiamo se essa possa trovare la giusta collocazione nell'ambito di una legge « riparatoria » di errori delle amministrazioni, errori che possono essere stati sia dolosi sia colposi.

Senza voler indugiare sulla considerazione psicologica, relativa alla mancanza di concorsi, ci rendiamo conto che esiste una sproporzione tra il contenuto del provvedimento al nostro esame e le questioni poste dai colleghi, sulle quali il gruppo socialista concorda.

Sul merito del provvedimento, confermiamo oggi quanto abbiamo già detto precedentemente, anche nel corso della discussione in sede di Comitato ristretto, e cioè che pensiamo che esso non possa che essere accolto dal Parlamento, rappresentando il classico caso di interventampone di fronte ad una inadempienza da parte dell'esecutivo (anche se va precisato che più ai precedenti Governi, che non a quello attuale, va addebitata l'omissione circa l'attuazione di provvedimenti relativi ai concorsi ed alle promozioni, tenendo conto che il disegno di legge in esame ha una data di presentazione non recente).

L'unica obiezione, tuttavia, che intendiamo fare concerne l'ammissione ai concorsi. Ci pareva che il rappresentante del Governo avesse fatto inizialmente una proposta — in fase di conclusione dei lavori del Comitato ristretto — per cui le varie aliquote di posti a concorso dovessero essere riservate, anno per anno, a coloro che avevano maturato i titoli anno per anno. In seguito è stata avanzata un'osservazione, per motivi di asserita costituzionalità, che ha fatto evidentemente retrocedere il Governo da questa sua posizione, ed ora si è giunti a stabilire che possono partecipare tutti coloro che hanno maturato, in qualunque momento, i titoli valevoli per il concorso in questione.

Si sostiene che ciò creerebbe un'ingiustizia sostanziale nei confronti di coloro che, avendo maturato il diritto a partecipare al concorso nel momento in cui la legge dava loro appunto tale diritto, non hanno però potuto parteciparvi per inadempienza da parte dell'amministrazione, e che oggi si trovano in una situazione di danno aggravato, perché altri hanno maturato, nel frattempo, i titoli richiesti. A noi quest'obiezione dell'amministrazione pare giusta, perché effettivamente quanti hanno maturato prima i titoli correrebbero il rischio di vedersi diminuita la possibilità di successo, per una carenza da parte del Governo. Per queste ragioni presenteremo un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 del testo predisposto dal relatore, con il quale intendiamo riprendere l'originaria posizione, concernente il fatto di rendere separati e distinti gli scrutini per merito comparativo relativi alle aliquote di funzionari scrutinabili per i diversi anni cui fa riferimento il provvedimento di legge.

A proposito, poi, dell'articolo 2 del nuovo testo sottoposto questa mattina all'esame della Commissione, ignorando le ragioni per cui si è stabilito un trattamento differenziato per un particolare settore della pubblica amministrazione, quello, cioè, delle finanze, prima di assumere un preciso atteggiamento sulla votazione di tale articolo, gradiremmo conoscere dal relatore e dal Governo queste ragioni. La

questione è tanto più rilevante, in quanto è stato giustamente ricordato dal collega Caruso il problema dell'unificazione dei ruoli: con l'articolo 2, invece, sembra si vada in una direzione completamente opposta! Può darsi — ma noi ci auguriamo che ciò non avvenga — che l'emendamento presentato dall'onorevole Caruso non venga accolto: tuttavia, non si può accettare che, nel merito del problema, si adotti una decisione contrastante con la proposta da lui fatta e che, tra l'altro, corrisponde all'indirizzo generale seguito dall'organizzazione amministrativa. Pertanto, se i chiarimenti che vorranno fornirci il relatore ed il rappresentante del Governo non saranno sufficienti a tranquillizzarci su questo punto, non ci sentiremo di accogliere l'articolo 2; se invece i motivi adottati saranno idonei a giustificare una diversità di trattamento, voteremo allora a favore, così come dell'articolo 1, anche dell'articolo 2.

VERNOLA. Desidero innanzitutto esprimere la mia adesione al testo proposto oggi dal relatore, e quindi rilevare, per un ulteriore, positivo giudizio, che in effetti il Comitato ristretto ha tenuto pienamente conto delle risultanze del dibattito avvenuto in Commissione, sia pure con la distinzione delle posizioni che ha voluto ricordare il collega Caruso a nome del suo gruppo.

Ho riletto infatti gli appunti che avevo preso in occasione della prima discussione sulle linee generali del provvedimento e ho notato che, a parte l'opinione espressa appunto dall'onorevole Caruso, negli altri interventi — compresi quelli degli onorevoli Labriola, Bozzi e Pazzaglia — esprimendosi l'adesione, in linea di massima, al testo che si andava delineando attraverso la relazione dell'onorevole Vincenzi, si raccomandava l'esclusione del concorso con motivazioni che non starò qui a ricordare (tempi lunghi, perplessità sull'efficienza del concorso ai fini selettivi, eccetera), e soprattutto l'estensione della base di partecipazione, e cioè quella che ritroviamo appunto all'articolo 1 del provvedimento di legge. Mi pare quindi che il

Comitato ristretto abbia recepito quest'esigenza, forse andando anche al di là delle attese: si è infatti deciso di ammettere a questo scrutinio per merito comparativo la fascia dei direttori di sezione con una anzianità di cinque anni, allargando cioè moltissimo la base soggetta ad attenzione per quanto riguarda lo scrutinio stesso.

Ma, mentre esprimo convinta adesione all'articolo 1, devo anch'io confessare la mia ignoranza a proposito di quanto disposto dall'articolo 2: non conosco, infatti, le vicende che si rispecchiano in esso.

Vi è poi il problema sollevato tanto dall'onorevole Ianniello quanto dall'onorevole Labriola, se cioè fare tre scrutini distinti, o procedere a quella che l'onorevole Ianniello ha definito « l'ammucchiata »: secondo la logica, ci dovrebbero essere tre scrutini distinti, e penso che al secondo si dovrebbe pervenire solo dopo l'esaurimento del primo; infatti, chi partecipa al primo scrutinio senza superarlo, dovrebbe avere il diritto di accedere all'altro, così come si sarebbe verificato nell'ipotesi in cui ci fosse stato il corso: che, cioè, chi non avesse superato l'esame finale del primo corso, avrebbe potuto iscriversi al secondo, e così via.

L'unica obiezione da fare in proposito è quella relativa ai tempi lunghi, che hanno costituito una delle ragioni per cui si è evitato di scegliere sia il corso, sia il concorso: essi con questo meccanismo verrebbero a riprodursi; ma sarebbe anche peggio fare i tre scrutini contemporaneamente: se accettiamo una certa logica, dobbiamo graduarli nel tempo, per consentire ai partecipanti al primo di poter eventualmente partecipare al secondo, e così via. E se siamo convinti che al presente provvedimento di legge si è indotti per una considerazione di emergenza, ferme restando le osservazioni che sono state fatte, dobbiamo purtroppo accettare questa logica fino in fondo, rendendoci conto dell'urgenza, da tutti richiamata, di provvedere a sanare determinate situazioni.

Per quanto riguarda la proposta formulata dall'onorevole Caruso, vorrei definirla, come ha già fatto l'onorevole Boz-

zi, senz'altro interessante: mi pare che essa fu anche accolta in un emendamento aggiuntivo suggerito dall'onorevole Ianniello, sempre a proposito del ruolo unico.

Indubbiamente, la proposta è interessante e non può essere rigettata. Ritengo, infatti, che possa essere accolto l'appello che viene rivolto dal Governo affinché la situazione attuale, che ha imposto la sanatoria, costituita dal provvedimento oggi in discussione — anche se il relatore rifiuta questa espressione —, non abbia più a ripetersi. Così, auspico anch'io un impegno da parte del Governo a riferire entro breve termine sullo stato in cui si trova attualmente la scuola superiore della pubblica amministrazione.

Si tratta, però, di proposte che meritano una considerazione assai più attenta di quella che ha finora ad esse riservato il Comitato ristretto: sarei, pertanto, del parere di tradurle in una proposta di legge autonoma che, se confortata dal consenso di tutti i gruppi presenti in questa Commissione, potrebbe essere approvata in tempi strettissimi.

Questi, e non altri, i motivi per cui mi dichiaro contrario agli emendamenti presentati dai colleghi Caruso e Ianniello e raccomando alla Commissione di approvare il provvedimento nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

NUCCI. Condivido anch'io la formulazione del testo predisposto dal Comitato ristretto. Indubbiamente, le considerazioni svolte dall'onorevole Caruso, in ordine alla mancata attuazione, da parte del Governo, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, meritano una considerazione più attenta. Anch'io sono dell'avviso che esse debbano diventare realtà, tanto più che pesanti sono le conseguenze che possono ricadere sugli impiegati.

Non possiamo dimenticare — a questo riguardo — le ragioni di fondo che stanno alla base del provvedimento in discussione. Con l'entrata in vigore del decreto n. 748, infatti, si sono create delle vere e proprie sperequazioni: impiegati, che solo per qualche giorno non avevano ma-

turato l'anzianità necessaria, non hanno potuto conseguire la qualifica di primo dirigente. Le conseguenze pratiche sono state che questi funzionari hanno di fatto svolto mansioni di primo dirigente senza avere alcun riconoscimento, né sul piano giuridico, né sul piano economico. C'è poi un altro aspetto del problema: nel tempo, molte amministrazioni hanno provveduto per proprio conto a sanare queste situazioni, creando, così, altre notevoli sperequazioni.

Nel corso del dibattito, poi, è stata sottolineata la necessità di pervenire al ruolo unico. Per la verità, non credo che un problema tanto delicato possa essere inserito in un provvedimento come questo che, in sostanza, è una sanatoria. È stato detto anche per quali motivi si ritiene di procedere non con scrutini distinti, ma con uno unico, relativo al triennio: molti impiegati che matureranno l'anzianità proprio nel momento in cui la legge verrà approvata, potrebbero non partecipare ai concorsi.

Dopo aver esposto queste mie brevi considerazioni, non ho altro da fare che invitare la Commissione ad approvare rapidamente il provvedimento in discussione, nel testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZI, Relatore. Nel corso della discussione molti aspetti del provvedimento sono stati chiariti, così da farmi sentire molto agevolato nel mio compito.

Già in altra sede ho indicato i motivi che sono alla base del provvedimento: lo stato di necessità determinatosi per la mancata applicazione del decreto n. 748.

In effetti, in sede di Comitato ristretto, si è determinata una certa maggioranza che ha provveduto ad elaborare il testo che ho proposto al vostro esame.

Nello stesso disegno di legge originario è stabilito che a partire dal primo gennaio 1978, saranno conferiti i posti secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,

n. 748. Permane, quindi, la validità di tale decreto anche se, come rileva l'onorevole Vernola, sarebbe auspicabile che non si verificasse più la necessità determinata da un'omissione della pubblica amministrazione e che il decreto possa trovare piena attuazione dal primo gennaio 1978.

Invito, pertanto, gli onorevoli Caruso, Ianniello e Labriola a ritirare i loro emendamenti. Su alcuni di essi non ci sono posizioni di contrasto sostanziale, ma potrebbe verificarsi l'ipotesi che gli emendamenti tendenti all'istituzione del ruolo unico vengano respinti quando, in realtà, vi è generale convergenza sulla necessità di una riforma organica dei quadri dirigenti.

La preoccupazione è che, anche qualora fosse approvato il ruolo unico, questo provvedimento si renderebbe ugualmente necessario per la copertura dei posti nel periodo indicato.

Quindi, pur insistendo nell'invito a ritirare gli emendamenti, concordo sulla necessità di affrontare al più presto il problema della dirigenza amministrativa, evitando ogni ulteriore perdita di tempo che non farebbe che aggravare una situazione già preoccupante.

Per quanto riguarda la costituzionalità del provvedimento, vi sono state diverse posizioni. Si è detto che nel 1975 i posti erano disponibili per coloro che maturavano in quel momento il diritto, come nel 1976 e nel 1977. Ma si è anche osservato che non è stato attuato il decreto del Presidente della Repubblica n. 748; ora, poiché la legge viene approvata solo adesso, è vero che qualcuno viene danneggiato, cioè coloro che nel 1975 acquisirono il diritto e che adesso si vedono assimilati ad altri, ma il tempo non passa invano e sembra più giusto garantire i diritti acquisiti al momento dell'entrata in vigore della legge.

Come ricordava l'onorevole Nucci, introducendo il concetto di merito comparativo, si tiene in considerazione anche l'età, e quindi coloro che hanno acquisito il diritto nel 1975 si troverebbero avvantaggiati rispetto a coloro che matureranno tale diritto entro la data di entrata

in vigore della legge. È per queste considerazioni, ritenendo che il testo che ho illustrato rappresenti una valida soluzione del problema, che ripeto all'onorevole Labriola l'invito a ritirare il suo emendamento.

Per quanto riguarda l'articolo 2, desidero fornire alcune spiegazioni. La Commissione, discutendo del disegno di legge, concordò sulla necessità di prevedere un concorso per esami e per titoli uguale per tutti.

È sembrato opportuno mantenere il concorso con prove scritte ed orali, per assicurare quell'indispensabile riferimento logico alle norme generali del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che dovranno essere puntualmente applicate per coprire le vacanze nei posti di primo dirigente determinatesi successivamente al 1° gennaio 1978.

L'articolo 2 del disegno di legge in argomento deroga, in via del tutto eccezionale, alla previsione normativa dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 che statuisce, per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza, un concorso per titoli riservato ai primi dirigenti amministrativi dello Stato. Il legislatore delegato nel 1972, a cagione delle particolarissime funzioni attribuite agli ispettori di finanza che postulano vasta esperienza amministrativa e solida preparazione giuridico-economica, ha reso il reclutamento degli ispettori ancora più selettivo rispetto al concorso così come precedentemente disciplinato dall'articolo 275 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Crediamo che — a parte tutte le riserve, anche fondate, e le imperfezioni del testo — il provvedimento di legge vada incontro alle esigenze che tutti abbiamo, in qualche modo, ritenuto legittime.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ringrazio innanzitutto i colleghi intervenuti nel dibattito che, con i loro interventi, hanno facilitato il compito del Governo.

Desidero subito assicurare la Commissione che, per quanto riguarda l'attua-

zione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il Governo assume formale impegno di dare ad essa inizio con il 1978. Stiamo già predisponendo tutto perché ciò avvenga, e nel più breve tempo possibile.

Circa l'invito rivolto al Governo da parte dell'onorevole Labriola di svolgere qui una relazione sullo stato della scuola superiore della pubblica amministrazione, desidero ancora una volta dire che il Governo accoglie tale invito; se il Presidente intende che ciò si svolga nello stesso prossimo mese di luglio, il Governo è disponibile. Del resto, sulla scuola superiore della pubblica amministrazione, tanto il vicepresidente della Commissione, onorevole Bassetti, quanto il Presidente e diversi membri della I Commissione del Senato hanno già avuto modo di ascoltare una relazione del direttore della stessa scuola in occasione dell'inaugurazione della sede distaccata di Reggio Calabria.

Devo aggiungere, proprio perché è intendimento del Governo coinvolgere sempre più il Parlamento sul problema di tale scuola, che ieri ho avuto una riunione con i rappresentanti del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che ha elaborato dei programmi per il prossimo anno relativi alla scuola stessa, ed ho detto loro che avevo deciso di trasmettere la relazione ed i programmi in questione ai presidenti della I Commissione della Camera e del Senato, in modo che essi possano poi provvedere, se lo ritengono, a distribuirli a tutti i componenti tali Commissioni, così che essi si rendano conto del tipo di programma che s'intendono attuare.

Mi associo poi all'invito rivolto dal relatore all'onorevole Labriola perché ritiri il suo emendamento, poc'anzi preannunciato, all'articolo 1 del testo elaborato dal Comitato ristretto. E ciò, anzitutto per motivi di carattere costituzionale, che credo abbiano una loro validità: poiché, essendo la presente una legge di sanatoria, a fronte di una carenza, da tutti denunciata, di una legge precedente, è evidente che i termini non possano non decorrere

dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento che stiamo discutendo. In secondo luogo, faccio osservare che, nella sostanza, l'obiettivo non cambierebbe, poiché, « giocando » il titolo dell'anzianità un ruolo preponderante nella valutazione per merito comparativo, è evidente che solo pochissimi, o addirittura nessuno potrà essere danneggiato dal fatto che i termini decorrano dalla pubblicazione della legge in discussione, una volta approvata.

Sull'articolo 2 i chiarimenti sono stati già forniti dal relatore, che del medesimo articolo è stato estensore: pertanto non ritengo di dover aggiungere altro a quanto da lui detto.

Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati dagli onorevoli Caruso e Ianniello, mi associo alla preghiera, che è stata loro rivolta, di ritirarli. Dichiaro che è intendimento del Governo dar corso all'applicazione delle norme previste dal decreto presidenziale 30 giugno 1972, n. 748, per i dirigenti che frequenteranno i corsi e che saranno poi sottoposti agli esami previsti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente. Con costoro, appunto, potremo cominciare a dare attuazione a tali norme, ed in questo senso ci premureremo di presentare un disegno di legge, che nello spirito della delega, poi scaduta, conferita dal Parlamento al Governo con l'articolo 7 della legge n. 382, possa prevedere l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti, almeno per i nuovi.

Credo comunque che il fenomeno vada ridimensionato: noi riteniamo, cioè, in base a calcoli effettuati, che al ruolo unico sia interessato non più del 20 per cento dei componenti la dirigenza. Attualmente, l'organico complessivo dei dirigenti statali, compreso quello delle aziende autonome, assomma a 7.394 unità, da cui vanno detratte quelle delle aziende autonome (Monopoli, ANAS, Poste, Azienda per i servizi telefonici e Ferrovie), per un totale di 1.149 posti, e quelli delle amministrazioni escluse *ex lege* (Interno, Esteri, Difesa, Ragioneria generale dello Stato ed Istituto superiore di sanità), che ascendono a 2.412 unità. Se poi poniamo attenzione ai rilievi formulati da qualche

ministero (Pubblica istruzione e Finanze), che ci sono parsi abbastanza fondati e meritevoli di approfondimento, e se quindi escludiamo dal ruolo unico alcune categorie con specificità di funzioni: provveditori agli studi ed ispettori centrali (Pubblica istruzione), dirigenti delle intendenze di finanza, dogane, catasto, imposte, eccetera (Finanze), soprintendenti alle antichità e belle arti, dirigenti di biblioteche e di archivi (Beni culturali), dirigenti di cancellerie e segreterie giudiziarie e di istituti di prevenzione e di pena (Grazia e giustizia), dirigenti delle camere di commercio (Industria), ispettori del lavoro e dirigenti degli uffici del lavoro, allora vediamo che il ruolo unico dirigenziale verrebbe ad avere, in definitiva, una consistenza aggirantesi sui 1.400-1.500 posti sui 7.394 complessivi, e cioè, come ho detto, circa il 20 per cento dell'intero organico dirigenziale.

Noi non abbiamo prima dato corso alla delega che è stata qui ricordata proprio perché i rilievi che erano venuti nel frattempo da parte di qualche ministero ci hanno fatto pensare che il problema dovesse esser ulteriormente approfondito. Abbiamo già preso contatti con tali ministeri per iniziare questo lavoro, che speriamo di poter concludere nei mesi immediatamente successivi alle ferie estive; il Governo predisporrà poi il provvedimento già preannunciato, a meno che non venga intanto presa un'iniziativa legislativa da parte dei membri di questa Commissione.

Fatte tali considerazioni, io credo che l'onorevole Caruso possa compiere l'ulteriore sforzo — rispetto a quello più grande che ha già compiuto — di ritirare i preannunciati emendamenti, e che lo stesso possa fare l'onorevole Ianniello, che penso potrebbe essere soddisfatto dalle dichiarazioni testè da me rese: in tal modo sarà possibile giungere alla sollecita approvazione del provvedimento di legge oggi in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Ferma restando la riserva dei posti prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo dirigente è conferita nel limite dei posti complessivamente disponibili fino al 31 dicembre 1977 mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, o equiparata, in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.

La riserva dei posti indicata nel precedente comma è ridotta sino alla concorrenza del numero di unità effettivamente esistenti nel ruolo ad esaurimento, ove tale numero sia inferiore a quello della riserva stessa.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le promozioni alla qualifica di primo dirigente si effettueranno prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. I relativi scrutini dovranno essere tenuti alla prima adunanza del Consiglio di amministrazione che comunque dovrà essere convocato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

I posti comunque disponibili a partire dal 1° gennaio 1978 saranno conferiti secondo le disposizioni e con le modalità indicate negli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Per i funzionari amministrativi e per quelli dei ruoli e qualifiche speciali del Ministero degli affari esteri, restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

L'onorevole Labriola ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo 1 con i seguenti:

« Ferma restando la riserva dei posti prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo Dirigente è conferita nel limite dei posti disponibili negli anni 1975, 1976, 1977 e 1978 mediante distinti scrutini per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa Amministrazione con qualifica non inferiore a Direttore di sezione, o equiparata, in possesso dell'anzianità di cinque anni di effettivo complessivo servizio, in qualifiche superiori a quella di Consigliere, o equiparate, rispettivamente alla data del 31 dicembre 1975, del 31 dicembre 1976, del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978.

Le relative promozioni avranno decorrenza giuridica dal giorno successivo a quello in cui gli interessati hanno maturato l'anzianità minima richiesta per l'ammissione allo scrutinio fermo restando l'ordine della relativa graduatoria; tale decorrenza non potrà comunque essere anteriore al 1° gennaio 1976 ».

Onorevole Labriola, lo mantiene ?

LABRIOLA. Noi manteniamo il nostro giudizio sulla questione. Per scrupolo di completezza, confermo le mie preoccupazioni sulla legittimità costituzionale delle norme contenute nel testo predisposto dal Comitato ristretto e sulla loro rispondenza ai principi di buona amministrazione. Tuttavia, prendendo atto della motivazione addotta dal relatore, nella fiducia che, comunque, si terrà conto dei diritti quesiti e temendo che la reiezione dell'emendamento possa pregiudicare la situazione dei funzionari più anziani, ritiro l'emendamento da me presentato, relativo all'articolo 1.

IANNIELLO. Sull'articolo 1 mi asterrò.

BATTAGLIA. Dichiaro che mi asterrò sull'articolo 1.

CARUSO ANTONIO. Il gruppo comunista si asterrà sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

I posti disponibili negli anni 1975, 1976 e 1977 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono attribuiti mediante concorso speciale per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle carriere direttive amministrative dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, in possesso dell'anzianità di 5 anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate.

Il concorso di cui al precedente comma si svolgerà secondo due prove, di cui la prima scritta diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni amministrativo-contabili e la seconda consistente in un colloquio sui particolari servizi di istituto.

Al colloquio saranno ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta.

Il concorso non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi in ognuna delle due prove.

La commissione esaminatrice del concorso di cui al primo comma, è composta di un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Con-

siglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due ispettori generali capi della Ragioneria generale dello Stato. Fungerà da segretario un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Al concorso non sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore a distinto.

L'onorevole Labriola ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

CARUSO ANTONIO. A nome del gruppo comunista dichiaro che mi asterrò sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2 di cui l'onorevole Labriola ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Labriola è pertanto respinto.

L'onorevole Ianniello ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

«È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il ruolo unico dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori, distinto per specializzazioni, senza distinzione tra ruoli centrali e periferici e di amministrazioni diverse. Detto ruolo è costituito con le vacanze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, escluse le Amministrazioni e Aziende a ordinamento autonomo.

I posti trasferiti nel ruolo unico sono portati in diminuzione nei ruoli da cui sono stati enucleati.

La gestione del personale compreso in detto ruolo avviene secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di ruoli unici di impiegati e operai».

Gli onorevoli Caruso, Barbera, Colonna, Moschini, Cecchi e Carla Nespolo hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 3.

Con effetto dal primo gennaio 1978 i ruoli dei dirigenti risultanti dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione dei ruoli dei dirigenti dei Ministeri degli esteri, dell'interno, della difesa, della ragioneria generale dello Stato, delle aziende autonome speciali e dell'istituto superiore di sanità, sono unificati, ferme restando le qualifiche previste nel predetto decreto, nei seguenti ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- 1) ruolo dei dirigenti generali e qualifiche equiparate e superiori;
- 2) ruolo dei dirigenti amministrativi;
- 3) ruolo dei dirigenti tecnici.

La consistenza organica dei singoli ruoli e qualifiche, pari alla somma delle dotazione organiche previste dai ruoli unificati delle singole amministrazioni per le corrispondenti qualifiche, è determinata con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di concerto col ministro del tesoro.

Con lo stesso decreto sono individuati i ruoli di specifici e particolari settori di amministrazioni la cui unificazione risulti impossibile per la non fungibilità e la specificità delle funzioni.

ART. 4.

Con effetto dalla data del primo gennaio 1978 sono soppressi i ruoli delle carriere dirigenziali di cui alle tabelle organiche allegate al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quelli appartenenti alle amministrazioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente.

ART. 5.

I dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a prestare servizio presso le amministrazioni di provenienza ed a svolgere le funzioni ad essi attribuite presso le amministrazioni stesse, con provvedimento formale.

Le successive assegnazioni dei dirigenti dei ruoli unici sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a richiesta dei Ministri interessati, per posti di funzione di corrispondente livello resisi vacanti.

Le assegnazioni di dirigenti per lo svolgimento di funzioni di studio e ricerca e di funzioni ispettive sono disposte con le modalità indicate al precedente comma, in base a comprovate esigenze di servizio.

ART. 6.

Il personale dirigenziale dello Stato, appartenente ai ruoli soppressi ai sensi del precedente articolo 1, è inquadrato nei ruoli unici dirigenziali alla qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che ad esso spetta secondo la anzianità nella qualifica già ricoperta.

Gli impiegati inquadrati conservano nei nuovi ruoli l'anzianità di carriera e di qualifica acquisite nei ruoli di provenienza.

L'inquadramento previsto dal presente articolo è disposto, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le amministrazioni di appartenenza del personale da inquadrare ai sensi del presente articolo debbono comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la posizione giuridica ed economica del personale medesimo allegando copia dello stato matricolare e connessi provvedimenti formali.

Fino alla data di emanazione del decreto di inquadramento all'amministrazione del personale continua a provvedere l'amministrazione di provenienza.

ART. 7.

I funzionari che successivamente alla data del 1° gennaio 1978 superano l'esame finale del corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, sono nominati primi dirigenti, nei limiti dei posti disponibili e secondo la graduatoria di merito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed immessi nei ruoli unici istituiti con presente decreto.

All'assegnazione dei predetti funzionari alle singole Amministrazioni si provvede con lo stesso decreto di nomina.

Ai posti dirigenziali del Ministero delle finanze sono assegnati, con precedenza, i dirigenti provenienti dai ruoli direttivi di detta Amministrazione.

Sono fatte salve le disposizioni particolari previste dagli articoli 26 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748.

CARUSO ANTONIO. Per la verità mi sembra alquanto strano l'invito rivolto dal collega Vernola a ritirare questi emendamenti aggiuntivi. Non ha molto senso invocare la necessità di un ripensamento, dopo che la Camera, già nel 1975, con la legge n. 382 aveva previsto l'istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali. Pertanto, non significa nulla affermare che si deve ancora approfondire la questione. Così come mi sembra contraddittorio dichiarare di condividere la proposta e, poi, bocciarla con un voto contrario.

Posso comprendere le ragioni per cui non si è giunti all'attuazione del ruolo unico, ma ritengo che esse non possano, in ogni caso, costituire una giustificazione. Non ha senso, infatti, nascondersi dietro le singole amministrazioni: è chiaro che esse si oppongono al ruolo unico, date le difficoltà pratiche che esso comporta, ma sta al Governo gestire la politica della pubblica amministrazione. E non è

vero che il problema riguarda solo il 20 per cento del personale. Abbiamo escluso le amministrazioni elencate nell'articolo 6.

Per il resto la decisione era definitiva, essendo state valutate e respinte le obiezioni sollevate.

Riteniamo che, ritirando gli emendamenti, rinunceremo a perseguire il nostro obiettivo: gli impegni, anche se assunti in forma solenne, ma non accompagnati da un atto formale, sappiamo quale fine fanno. Non vorremmo che, con un'opera riformatrice, si abbandonasse lo stimolo a realizzare quella riforma dell'amministrazione di cui tanto si parla ma che non si riesce ad attuare.

Per queste ragioni dichiaro, a nome del gruppo comunista, che manterremo gli emendamenti.

VERNOLA. A nome del gruppo della democrazia cristiana, confermo la posizione contraria agli articoli aggiuntivi, che non rappresenta, tuttavia, un rifiuto nel merito o nei contenuti degli stessi.

La Commissione, nel riesaminare un problema che era già stato affrontato e risolto in sede di esame della legge n. 382 - trattandosi in quel caso di norma di carattere generale che presupponeva una delega al Governo -, deve ascoltare le ragioni per cui il Governo non ha potuto attuare quella delega; vi è anche il dovere, per la Commissione, di ascoltare le richieste che provengono dalle varie amministrazioni, non perché vincolanti, ma per tenerne conto qualora si rivelassero fondate.

Il primo articolo aggiuntivo, prevedendo alcune esclusioni, apre la discussione su altre eventuali esclusioni, cui ha fatto riferimento l'onorevole sottosegretario. Di qui la necessità di un approfondimento della materia e di un confronto con le organizzazioni sindacali.

Per questi motivi preannuncio il nostro voto contrario, riconfermando, al tempo stesso, la più ampia disponibilità ad affrontare il problema, secondo le indicazioni che mi sono permesso di esporre.

LABRIOLA. Qualora i presentatori degli articoli aggiuntivi insistessero ancora

per la votazione, la nostra Commissione o, in seguito, il Senato (cui perverrà un testo che solo per una parte sarà stato discusso) potrebbero votare in modo tale da compromettere la sorte della riforma dell'amministrazione.

Potrebbe infatti accadere che, contro l'unanime volontà dei gruppi di istituire il ruolo unico, la situazione del momento obblighi la maggioranza ad un voto contrario, con il rischio di stravolgere l'effettivo orientamento delle forze politiche.

Se è possibile, quindi, prego l'onorevole Caruso di ritirare i suoi emendamenti; al tempo stesso potrebbe essere chiesto al Governo un impegno preciso perché, all'inizio dei lavori parlamentari dopo le ferie estive, presenti un disegno di legge sull'istituzione del ruolo unico.

DEL RIO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Desidero nuovamente rivolgere una viva preghiera ai presentatori degli articoli aggiuntivi affinché li ritirino.

Quanto è avvenuto è dovuto al fatto che i rappresentanti politici delle amministrazioni, i ministri, hanno fatto sotto la loro responsabilità delle obiezioni che, evidentemente, sono state discusse in sede collegiale dal Governo poiché non erano state sufficientemente valutate dal Parlamento al momento dell'approvazione della legge di delegazione.

Si tratta di obiezioni che meritano un maggiore approfondimento perché — faccio un esempio — non credo si possa nominare provveditore agli studi un funzionario che provenga da una qualsiasi amministrazione; né può essere nominato soprintendente alle belle arti un dirigente del catasto.

Al fine di giungere ad una definizione della materia il Governo ha previsto una serie di adempimenti a livello politico, ed in questo quadro si impegna a presentare, alla ripresa dei lavori dopo le ferie estive, un provvedimento che valga a risolvere la questione.

IANNIELLO. Poiché gli emendamenti presentati dal collega Caruso e da me ten-

dono a identiche finalità ma attraverso strumenti e metodi di impostazione notevolmente diversi, vorrei sapere se in caso di reiezione degli emendamenti presentati dal collega Caruso, il mio emendamento potrà essere posto in votazione.

Comunque, se il Governo si impegna a presentare, con la stessa procedura con la quale abbiamo affrontato questo provvedimento, un disegno di legge entro termini certi e brevi per la relativa definizione di questo argomento (su cui, d'altra parte, tutti i gruppi si sono dichiarati concordi e su cui il Parlamento si è già pronunciato), sono disposto a ritirare il mio emendamento e a presentare un ordine del giorno sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Vorrei precisare all'onorevole Ianniello che, se l'onorevole Caruso insistesse per la votazione del suo emendamento aggiuntivo dell'articolo 3 e questo venisse approvato, è evidente che il suo emendamento sarebbe precluso in quanto risulterebbe assorbito. Se invece l'emendamento dell'onorevole Caruso venisse respinto, allora il suo emendamento, in quanto ha lo stesso motivo ispiratore ma è di portata più limitata, potrebbe essere posto in votazione.

CARUSO ANTONIO. Signor Presidente, la mia insistenza in ordine al mantenimento del gruppo di emendamenti da me presentati (è tutto l'insieme che va considerato perché i singoli emendamenti sono tra di loro concatenati) credo debba essere interpretata correttamente: non è testardaggine ma desiderio di rispettare la volontà precedentemente espressa dal Parlamento. Tuttavia, non perché il contenuto di questi emendamenti non sia tale da meritare l'approvazione di questa Commissione, ma soltanto perché comprendo il significato di un eventuale voto contrario, accolgo le sollecitazioni che da più parti mi sono pervenute e, soltanto per questi motivi, ritiro gli emendamenti da me presentati.

IANNIELLO. Non insisto sul mio emendamento aggiuntivo che mi riservo di trasformare in ordine del giorno.

VII LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1978

PRESIDENTE. L'onorevole Ianniello ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati,

riafferma l'insostituibile necessità di procedere alla selezione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente mediante il corso di formazione già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

infatti, le esigenze di riqualificazione dell'amministrazione statale non possono prescindere da una selezione dei dirigenti diretta ad adeguare la loro capacità professionale secondo metodi, recepiti dal regolamento recentemente emesso dal Governo, che facciano riferimento all'inter-settorialità dell'azione amministrativa e siano basati sulla conoscenza delle esigenze che pone lo sviluppo democratico e sociale del paese in cui è chiamata ad operare con sempre maggiore efficienza l'amministrazione statale;

rispetto a questi obiettivi, è da escludere il ritorno a metodi di selezione reattivi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, caratterizzati da valutazioni fondate su criteri interni alle singole amministrazioni e su elementi che ormai le nuove responsabilità dell'amministrazione dimostrano chiaramente inadeguati;

pertanto, la Camera dei deputati,

impegna il Governo

a realizzare immediatamente i corsi stessi fin dal corrente anno e a riferire alla Commissione affari costituzionali, entro il prossimo mese di dicembre, sull'effettivo avvio dei corsi stessi per quanto riguarda in particolare i contenuti e i metodi formativi dei corsi stessi nonché i problemi organizzativi che dovessero presentarsi.

Il Governo è altresì impegnato a proporre, previo confronto con le organizzazioni sindacali e sulla base delle esperienze compiute, le eventuali modifiche alla normativa vigente allo scopo di rendere lo strumento dei corsi di formazione-selezione sempre più rispondenti agli obiettivi sopra indicati ».

(0/765/1/I)

IANNIELLO. Questo ordine del giorno ha lo scopo (che è emerso anche nel corso di questo dibattito), di impegnare il Governo a promuovere il corso di formazione per la dirigenza, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche al fine di evitare che si debba ricorrere - e si corre il rischio di ricorrervi - a provvedimenti di urgenza o a provvedimenti di sanatoria.

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Onorevole Ianniello, insiste per la votazione ?

IANNIELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Ianniello, Caruso e Labriola hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera

impegna il Governo

a dare immediata attuazione, mediante apposita iniziativa legislativa, alla istituzione del ruolo unico dei dirigenti.

Il progetto di legge, che dovrà essere elaborato sentite le organizzazioni sindacali, dovrà essere definito entro tempi brevi e comunque non oltre il 31 ottobre 1978 ».

(0/765/2/I)

DEL RIO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Ianniello, insiste per la votazione ?

IANNIELLO. Sì, signor Presidente.

BATTAGLIA. Signor Presidente, dichiaro di astenermi su questo ordine del giorno.

 VII LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1978

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Ianniello.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente » (765):

Presenti	25
Votanti	13
Astenuti	12
Maggioranza	7
Voti favorevoli	13
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge n. 1542.

Hanno preso parte alla votazione:

Armella, Bassetti, Bova, Gargani, Ianniello, Labriola, La Penna, Nucci, Rosati, Segni, Silvestri, Vernola e Vincenzi.

Si sono astenuti:

Barbera, Battaglia, Bertoli, Canullo, Caruso Antonio, Cecchi, Colonna, Iotti Leonilde, Moschini, Nespolo Carla Federica, Pratesi e Vetere.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO